

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1418/AV5 DEL 27/12/2016

Oggetto: Delibere D.G. Asl 13 n.710 del 6/6/01 e n.1128 del 2/10/2001, Determine del D. ZT 13 n. 817/2009 e n. 621/2011: presa d'atto del superamento e provvedimenti conseguenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto del mutato assetto normativo e conseguentemente il venire meno dell'efficacia dei seguenti atti: Delibera del Direttore Generale Asl 13 n.710 del 6/6/01, Delibera del Direttore Generale n.1128 del 2/10/2001, Determina del Direttore della ZT 13 n.817/2009, Determina del Direttore ZT13 n. 621/2011 in quanto gli stessi risultano essere, allo stato, non più rispondenti alla attuale riorganizzazione dei servizi in Area Vasta;
2. di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente, le segnalazioni relative alla necessità di attivazione dell'Amministrazione di Sostegno al Giudice Tutelare devono essere effettuate, da ciascuna UU.OO. nell'ambito del percorso di presa in carico del paziente stesso (percorso UVI – Assistenti sociali – Dirigenti sanitari delle UU.OO.);
3. di dare altresì atto che la nuova organizzazione dell'AV5 non prevede, fra le attività istituzionali, alcun tipo di gestione diretta di pazienti in Amministrazione di sostegno e/o pazienti interdetti e/o pazienti inabilitati così come indicato dall'art. 408 c.c. III comma;

4. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere alle necessarie comunicazioni ai dipendenti/funzionari direttamente interessati che la funzione di Amministratore di Sostegno non è ricompresa nell'attività istituzionale dell'AV5;
5. di dare mandato alla competente UOC Gestione Risorse Umane, sentito il Responsabile Dat, di provvedere sulla scorta di quanto esposto nel documento istruttorio alla rimodulazione del contenuto della P.O. "Aree amministrative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento dipendenze patologiche";
6. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, all'UOC DAT, al Distretto di Ascoli Piceno, Distretto di San Benedetto del Tronto, alla Direzione del Presidio Unico Ospedaliero, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Avv. Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n.6 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Normativa di riferimento

L.833/78 e s.m.i.

L. n 6/2004

L.R. Marche 13/2003 e s.m.i.

DRGM n. 2566 del 13/10/97

Premesso che il Direttore di Area Vasta ha dato mandato a questa U.O.C. di provvedere alla ricognizione degli atti amministrativi relativi alla istituzione dell'Ufficio Tutele ed a tutti gli atti connessi per il relativo adeguamento sulla base dell'evoluzione normativa intervenuta.

In considerazione di quanto sopra, preso atto che:

- L'art 35 comma 6 della L n.833/78 prevede che il Giudice Tutelare, in caso di necessità, possa adottare i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
- Con D.G.R.M. n. 2566 del 13/10/1997 la Giunta Regionale dettava linee di indirizzo per l'attuazione della Deliberazione amministrativa n. 82/96 e dell'art. 3 comma 5 della L n. 724/94, così come modificato dalla L. n. 662/96 in materia di chiusura degli ex ospedali psichiatrici. Il punto 7 della Delibera Regionale prospettava la possibilità che le Aziende USL, senza dover ricorrere all'istituto della Tutela o della Curatela, in accordo con l'ufficio del Giudice Tutelare, istituissero uno specifico Ufficio Tutele per i pazienti non interdetti, che non erano in grado di amministrare il loro patrimonio, nominando all'uopo un Amministratore Straordinario provvisorio, come previsto dall'art. 35 della L. n. 833/78, con funzioni di responsabile delle rendite, affitti, ecc., nonché per il pagamento di spese personali, imposte, rette, ecc..
- La ASL n.13 di Ascoli Piceno, in attuazione di quanto esposto, istituiva con Delibera del Direttore Generale n. 710 del 6/6/01, l'Ufficio Tutele, a supporto esclusivo degli assistiti del Dipartimento di Salute Mentale, ricoverati in strutture sanitarie, sociosanitarie o dislocati sul territorio, che non fossero in grado di amministrare le proprie risorse economiche.
- Con il suddetto atto la ASL n.13 approvava, quindi, il regolamento per il servizio di custodia e gestione dei valori degli assistiti del DSM, modificato successivamente con delibera del DG ASL 13 n. 1128 del 2/10/2001.
- Con la Legge n.6 del 9/1/2004 è stata istituita la figura dell'Amministratore di sostegno. La finalità della norma, enunciata nell'art.1, è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediate interventi di sostegno temporaneo o permanente.

- La predetta normativa ha introdotto nel Codice Civile, tra altri, l'art. 406 che nell'ultimo comma dispone che tra i soggetti legittimati alla proposizione del ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno: *“i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero”*.
- Con Determina n.817/2009 il Direttore dell'ASUR Marche Zona Territoriale 13 di Ascoli Piceno provvedeva all'estensione delle competenze dell'Ufficio Tutela non solo agli utenti del DSM, ma anche agli utenti dell'RSA – RP – SERT – Ospedale della Zona Territoriale 13 di Ascoli Piceno, approvava il relativo regolamento.
- Il Direttore del Servizio Affari Istituzionali della ZT 13 con le sotto indicate note:
 - a) n.29907 del 2/9/2009 comunicava disposizioni operative circa le modalità di inserimento dei pazienti nell'Ufficio Tutela.
 - b) n.38044 del 30/10/2009 precisava ulteriormente che gli operatori territoriali avrebbero dovuto erogare l'assistenza *“agli utenti inseriti nell'Ufficio Tutela secondo le istruzioni impartite dal personale medico e dallo stesso Ufficio Tutela”*.
- Con Determina n.621 del 3/8/2011 avente ad oggetto: *“Ufficio Tutela: nuova denominazione e ridefinizione delle relative competenze”*, il Direttore della ZT13 di Ascoli Piceno, nell'avviare un percorso di revisione, in particolare con riferimento alle competenze ed alle funzioni del predetto ufficio, rinominava l'ufficio tutela in *“Ufficio protezione e tutela dei diritti del cittadino”* e lo inseriva all'interno del Coordinamento Unico Amministrativo Territoriale (CUAT) quale servizio in funzione del territorio.
- Con la suddetta determina sono state riformulate le competenze e le funzioni del predetto Ufficio, nonché è stata modificata la collocazione dello stesso nell'organizzazione zonale in modo più coerente rispetto alle nuove attribuzioni; ciò anche al fine di offrire un servizio gratuito di informazione, orientamento, consulenza e sostegno alla famiglia e/o agli Enti che si occupano delle situazioni di incapacità.

Premesso che:

- La relativa organizzazione della ex ZT 12 di San Benedetto del Tronto non ha mai individuato un ufficio tutela, parimenti non ha individuato un Ufficio Protezione e Tutela dei diritti del Cittadino.

Dato atto che:

- Relativamente al ruolo del servizio sanitario nelle azioni riferite al sostegno, l'art. 408 del codice civile al III comma in particolare dispone che *“Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”*;
- la nuova organizzazione dell'AV5 non prevede, tra le attività istituzionali, alcun tipo di gestione diretta di pazienti in Amministrazione di sostegno e/o pazienti interdetti e/o pazienti inabilitati;
- la problematica in parola è stata rappresentata nella seduta del 24/10/16 del Collegio di direzione di Area Vasta che ha espresso parere favorevole;

Dato altresì atto che con determina n. 1308 del 20.11.2014, il Direttore di Area Vasta nel declinare le funzioni relative alla posizione organizzativa *“Aree amministrative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento dipendenze patologiche”*, tra altre, aveva ricompreso anche le seguenti: *“- Promuove costantemente azioni di informazione, di consulenza e di sostegno alle famiglie sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione che tutelino i bisogni e le aspirazioni della persona fragile e gli garantiscano un'adeguata qualità di vita; - fornisce assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso di cui all'art. 407 cc e seg., - attiva le procedure per la nomina dell'amministratore di sostegno”*.

In considerazione del mutato scenario a livello organizzativo e di tutto quanto sopra esposto si ritiene che le funzioni suddette non possono più afferire alla predetta posizione organizzativa e, pertanto, le stesse devono ritenersi conseguentemente elise. Rimangono in capo al titolare della Posizione organizzativa confermate le funzioni relative agli adempimenti amministrativi del Settore Dipendenze patologiche e quelle relative agli adempimenti amministrativi del Dipartimento Salute Mentale, con particolare riferimento alla stipula di convenzioni con cooperative, associazioni o privati per la fornitura di servizi, comunità terapeutiche iscritti all'albo degli ausiliari della Regione Marche; ciò ferma restando la medesima valorizzazione economica della posizione organizzativa in parola.

Per quanto sopra premesso si propone, nell'ottica della riorganizzazione dei servizi in AV5:

1. di prendere atto del mutato assetto normativo e conseguentemente il venire meno dell'efficacia dei seguenti atti: Delibera del Direttore Generale Asl 13 n.710 del 6/6/01, Delibera del Direttore Generale n.1128 del 2/10/2001, Determina del Direttore della ZT 13 n.817/2009, Determina del Direttore ZT13 n. 621/2011 in quanto gli stessi risultano essere, allo stato, non più rispondenti alla attuale riorganizzazione dei servizi in Area Vasta;
2. di dare atto che, come previsto dalla normativa vigente, le segnalazioni relative alla necessità di attivazione dell'Amministrazione di Sostegno al Giudice Tutelare devono essere effettuate, da ciascuna UU.OO. nell'ambito del percorso di presa in carico del paziente stesso (percorso UVI – Assistenti sociali – Dirigenti sanitari delle UU.OO.);

3. di dare altresì atto che la nuova organizzazione dell'AV5 non prevede, fra le attività istituzionali, alcun tipo di gestione diretta di pazienti in Amministrazione di sostegno e/o pazienti interdetti e/o pazienti inabilitati così come indicato dall'art. 408 c.c. III comma;
4. di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere alle necessarie comunicazioni ai dipendenti/funzionari direttamente interessati che la funzione di Amministratore di Sostegno non è ricompresa nell'attività istituzionale dell'AV5;
5. di dare mandato alla competente UOC Gestione Risorse Umane, sentito il Responsabile Dat, di provvedere sulla scorta di quanto esposto nel documento istruttorio alla rimodulazione del contenuto della P.O. "Aree amministrative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento dipendenze patologiche";
6. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, all'UOC DAT, al Distretto di Ascoli Piceno, Distretto di San Benedetto del Tronto, alla Direzione del Presidio Unico Ospedaliero, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C SDAP
(Dr. Marco Ojetti)

Per il parere del Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Visto:

Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Nessun Allegato.